



Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell'Università degli studi di Chieti e Pescara " Gabriele d'Annunzio"

Art. 1

Principi

L'Università degli Studi di Chieti Pescara " Gabriele D'Annunzio ", di seguito denominata Università, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995).

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Università.

L'Università, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 2

Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

1. **Strutture:** gli Uffici Amministrativi, le Presidenze di Facoltà, i Dipartimenti, i Centri Servizi nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall'Università.
2. **Locali aperti al pubblico:** locali ai quali la generalità degli amministratori e degli utenti può accedere, negli orari stabiliti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i dipendenti, atri ed ingressi, aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, musei, sale di lettura aperte al pubblico, sale adibite a riunioni, sale di attesa, ambulatori, Laboratori ed infine i servizi igienici.
3. **Locali non aperti al pubblico:** locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere: in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore, deve essere applicato nel momento in cui si ricevono studenti, colleghi e visitatori in genere.

Art. 3

Locali non soggetti al divieto di fumo

Smoking areas : è consentito fumare nei locali chiusi fruibili dalla generalità degli utenti sempre che siano opportunamente dotati di impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali.

Art. 4

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

I responsabili delle singole strutture, nominati con ordine di servizio dal Dirigente Generale, o suo delegato, sono preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale universitario operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E' compito dei responsabili:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione (All. A).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi con la scritta " VIETATO FUMARE " , da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente Generale, o suo delegato, può in ogni momento apportare modifiche ed integrazioni ad eventuali nuove strutture acquisite nell'ambito dell'Università nonché ai Responsabili in questione.

Fino all'attuazione delle norme previste dal presente Regolamento, la vigilanza sull'osservanza del divieto, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione viene effettuata dal responsabile delle singole strutture.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore dell'Università e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'Università.

Art. 5

Sanzioni

Nei locali in cui vige il divieto di fumo per la tutela della salute di cui all'art. 2, la mancata osservanza del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= a € 250,00=. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il personale preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, che non faccia rispettare le singole disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00= a € 1000,00=.

I dipendenti dell'Università che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), e dall'art. 41 del C.C.N.L. Comparto Università del 9/8/2000.

Art. 6

Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione di un verbale, in duplice copia, in base al modello allegato A). Presso ogni struttura operativa, a cura dei soggetti incaricati della vigilanza, deve essere tenuto un registro, in cui vengono annotati, con numerazione progressiva, i verbali di contestazione di violazione amministrativa. Nel verbale va riportato il numero corrispondente all'annotazione sul registro.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4, devono consegnare un originale del verbale al trasgressore e trasmettere copia del processo verbale alla Direzione Generale dell'Università.

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore.

L'Università degli Studi di Chieti-Pescara " G. d'Annunzio ", ove non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, ha l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura competente, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991.

Art. 7

Rimedi

E' facoltà dell'autore della violazione inviare, entro 30 giorni dalla contestazione, notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice al Dirigente Generale dell'Università.

Art. 8

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

[allegato A](#) | [allegato B](#)